## Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)

del 14 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), *ordina*:

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale;
- b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

#### Art. 2 Definizioni

- <sup>1</sup> Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
  - a. vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d'acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
  - b. oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche:
  - c. sostanza delle vie di comunicazione storiche, segnatamente:
    - 1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d'acqua nel terreno,
    - gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi.
    - 3. i manufatti,
    - le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale.

RS **451.13**1 RS **451** 

2003-1356

 i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.

<sup>2</sup> Le vie di comunicazione storiche sono d'importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

### Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale

#### Art. 3 Inventario federale

- <sup>1</sup> Le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale
- <sup>2</sup> L'inventario federale è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).
- <sup>3</sup> L'inventario federale contiene l'elenco degli oggetti d'importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN.
- <sup>4</sup> Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:
  - a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
  - b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».

#### Art. 4 Pubblicazione

- <sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004<sup>2</sup> sulle pubblicazioni ufficiali, l'inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica<sup>3</sup>.
- <sup>2</sup> L'inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l'USTRA e i competenti servizi cantonali.

#### **Art. 5** Aggiornamento e modifiche

- <sup>1</sup> L'inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L'esame e l'aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.
- <sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l'esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS 170.512

<sup>3</sup> Cfr. http://ivs-gis.admin.ch

#### **Art. 6** Obiettivi di protezione

- <sup>1</sup> Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.
- <sup>2</sup> Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.
- <sup>3</sup> I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l'oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest'ultimo.

#### Art. 7 Interventi

- <sup>1</sup> Gli interventi effettuati sugli oggetti nell'adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.
- <sup>2</sup> Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l'oggetto.
- <sup>3</sup> Pregiudizi gravi sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l'oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch'essi d'importanza nazionale.
- <sup>4</sup> Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un'altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.
- <sup>5</sup> Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.

#### **Art. 8** Obbligo di documentazione e comunicazione

- <sup>1</sup> Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d'importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull'oggetto, sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
- <sup>2</sup> Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all'USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.

#### **Art. 9** Considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale

Nell'allestimento dei loro piani direttori i Cantoni tengono conto dell'inventario federale conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979<sup>4</sup> sulla pianificazione del territorio.

4 RS 700

#### Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

#### **Art. 10** Informazione e consulenza sull'inventario federale

L'USTRA provvede all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.

## Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale

- <sup>1</sup> I Cantoni possono collegare all'inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d'importanza regionale o locale.
- <sup>2</sup> A tal fine l'USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.
- <sup>3</sup> La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3.

#### **Art. 12** Aiuti finanziari

- <sup>1</sup> Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>5</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.
- <sup>2</sup> L'USTRA può vincolare l'assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all'onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.
- <sup>3</sup> L'USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

## Sezione 4: Disposizioni finali

### Art. 13 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

#### **Art. 14** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

14 aprile 2010 In nome del consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 451.1

Allegato (art. 13)

## Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

## 1. Ordinanza del 7 novembre 20076 sugli emolumenti USTRA

Art. 5 cpv. 2

<sup>2</sup> Non è riscosso alcun emolumento per la trasmissione dei dati dell'inventario federale di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>7</sup> riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.

# 2. Ordinanza del 10 agosto 1977<sup>8</sup> riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali

Art. 2a

I Cantoni tengono conto dell'IFP nell'allestimento dei loro piani direttori conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979<sup>9</sup> sulla pianificazione del territorio

# 3. Ordinanza del 9 settembre 1981<sup>10</sup> riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

Art. 4a

I Cantoni tengono conto dell'OIAMP nell'allestimento dei loro piani direttori conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979<sup>11</sup> sulla pianificazione del territorio.

- 6 RS 172.047.40
- 7 RS **451.13**; RU **2010** 1593
- 8 RS 451.11
- RS 700
- <sup>10</sup> RS **451.12**
- 1 RS 700

## 4. Ordinanza del 21 maggio 200812 sulla geoinformazione

Allegato 1 Catalogo dei geodati di base del diritto federale; identificatore 16

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizza- zione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche	RS 451 art. 5 RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c RS 451.13	USTRA			A	X	16